SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 settembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 183

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

DELIBERAZIONE 25 luglio 2002.

Approvazione del IV aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, lettera *c)*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'art. 7, comma 1, allegato *A*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Deliberazione n. 1500).

02A10386

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° luglio 2002, n. **197.**

Regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che riconosce a decorrere dall'anno 2001 un contributo statale a favore dei comuni che hanno subito minori entrate derivanti dall'imposta comunale sugli immobili a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D;

Visto in particolare il comma 3 del citato articolo 64 della legge n. 388 del 2000 che demanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei criteri e delle modalità per l'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 64;

Sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.);

Visto il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'11 marzo 2002;

Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del decreto

1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, disciplina:

a) i criteri e le modalità per l'erogazione di trasferimenti erariali aggiuntivi a favore dei comuni che subiscono minori entrate relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701;

b) i criteri e le modalità per la riduzione dei trasferimenti erariali di parte corrente nei confronti dei comuni che beneficiano del contributo statale di cui alla lettera *a)* ove questi ultimi accertino, a seguito della determinazione definitiva della rendita catastale, introiti superiori almeno del trenta per cento rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D.

Art. 2.

Contributo statale

1. A decorrere dall'anno 2001 i trasferimenti erariali dei comuni che subiscono un minore gettito dell'I.C.I. a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono aumentati in misura pari alla predetta perdita di gettito ove quest'ultima sia di un importo superiore a € 1.549,37 ed allo 0,5 per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato.

2. Il contributo statale è riconosciuto per le minori entrate verificatesi dall'anno 2001.

3. Il contributo statale è pari alla differenza tra il gettito dell'I.C.I. che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D considerando la base imponibile risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali effettuata secondo le procedure previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ed il gettito dell'I.C.I. derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali. L'entità del minor gettito dell'I.C.I. è calcolata applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati. Ove il minore gettito dell'I.C.I. derivante dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali si sia verificato in esercizi precedenti l'anno 2001, il calcolo della perdita del gettito dell'I.C.I. è effettuato applicando l'aliquota d'imposta vigente nell'anno 2001. Per il solo anno 2001 il contributo, come sopra determinato, è riconosciuto al netto degli eventuali contributi a tale titolo attribuiti in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26.

4. La perdita del gettito dell'I.C.I. è calcolata in riferimento ai singoli fabbricati classificabili nel gruppo catastale D oggetto della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Al fine di ottenere il contributo statale di cui al comma 1, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, inviano al Ministero dell'interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita dichiarazione, secondo il modello di cui all'allegato *A* al presente decreto, in cui attestano l'importo complessivo del minore gettito dell'I.C.I. derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a causa della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Gli uffici territoriali del Governo, entro 10 giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine, trasmettono i certificati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale.

Art. 3.

Riduzione dei trasferimenti erariali

1. Ove a seguito della determinazione definitiva delle rendite catastali dei singoli fabbricati, classificabili nel gruppo catastale D, da parte degli uffici tecnici erariali, per i quali i comuni beneficiano del contributo statale di cui all'articolo 2, i medesimi comuni percepiscano un gettito dell'I.C.I. superiore al 30 per cento rispetto a quello riscosso prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali, i trasferimenti erariali di parte corrente sono ridotti in misura pari a tale eccedenza di gettito. La riduzione dei trasferimenti erariali si applica in relazione alle maggiori entrate riscosse per ogni singolo fabbricato.

2. La riduzione dei trasferimenti statali di cui al comma 1 si applica e si consolida a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui le rendite catastali definitive sono divenute inoppugnabili o accertate definitivamente in sede giudiziaria. Il maggior gettito è calcolato quale differenza tra quello percepito nell'anno di prima applicazione delle rendite catastali definitivamente accertate e quello percepito nell'anno precedente all'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. A tale fine, entro il 30 giugno dell'anno in cui si deve procedere alla riduzione dei trasferimenti erariali, i comuni interessati inviano al Ministero dell'interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita certificazione secondo il modello di cui all'allegato *B* al presente decreto. Gli uffici territoriali del Governo, entro 10 giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine, trasmettono i certificati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° luglio 2002

Il Ministro dell'interno
SCAJOLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 92

ALLEGATO *A*

COMUNE...

PROVINCIA DI...

| | | | | | | | | |

CODICE ENTE

ALL'UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI:

....

DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE MINORI ENTRATE DERIVANTI DAL GETTITO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI A SEGUITO DELL'AUTODETERMINAZIONE PROVVISORIA DELLA RENDITA CATASTALE AI FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE D SECONDO LE PROCEDURE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 19 APRILE 1994, N. 701.

Visto l'articolo 64, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto, l'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del ....

SI DICHIARA

che il comune di per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a seguito dell'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale secondo le procedure previste dal decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ha conseguito nell'anno .... minori introiti per un importo pari ad euro ....

che le suddette minori entrate sono superiori allo 0,5% della spesa corrente prevista nel bilancio dell'anno ...., definitivamente assestato.

BOLLO
DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

.... li ....

ALLEGATO *B*

COMUNE...

PROVINCIA DI...

CODICE ENTE

ALL'UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI:

....

DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DAL GETTITO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO DEFINITIVO DELLA RENDITA CATASTALE ATTRIBUITA AI FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CASTALE CATASTALE D SECONDO LE PROCEDURE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 19 APRILE 1994, N. 701.

Visto l'articolo 64, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto, l'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del ....

SI DICHIARA

che il comune di nell'anno a seguito di accertamento definitivo della rendita catastale attribuita ai singoli fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ha conseguito maggiori entrate superiori al 30 per cento rispetto a quelle conseguite prima della autodeterminazione provvisoria della rendita catastale ai sensi del decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701;

che le maggiori entrate derivano dai fabbricati per i quali percepisce il contributo statale di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

che ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali il gettito eccedente il 30 per cento delle maggiori entrate è pari ad euro...

BOLLO
DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

.... li ....

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo integrale dell'art. 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato):

«Art. 64 *(Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni)*. — 1. A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'I.C.I. conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto 19 aprile 1994, n. 701, del Ministro delle finanze, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.

2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto 19 aprile 1994, n. 701, del Ministro delle finanze, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2.

4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'art. 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.

5. Il termine di cui all'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536, fissato al 31 dicembre 2000 è prorogato al 1° luglio 2001.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, v. nelle note alle premesse.

— Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, reca: «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari».

Note all'art. 2:

— Per il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, v. nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 17 dicembre 2000, n. 392 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali) convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26:

«2. A favore dei comuni destinatari del finanziamento previsto dall'art. 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è attribuito un contributo complessivo, da ripartire secondo i criteri previsti dalla predetta norma, pari a lire 12.000 milioni per l'anno 2000 e lire 13.000 milioni per l'anno 2001.».

Nota all'art. 3:

— Per il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, vedi nelle note all'art. 1.

02G0225

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 settembre 2002.

Proroga dello stato di emergenza nella provincia di Bergamo e nel comune di Noviglio, colpiti da gravi eventi atmosferici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 27 settembre 2001 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nella provincia di Bergamo e nel comune di Noviglio colpiti da gravi eventi atmosferici;

Vista la richiesta del presidente della giunta regionale della Lombardia, di cui alla nota in data 10 luglio 2002, concernente la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che sono tuttora in corso di realizzazione gli interventi previsti al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, la ripresa delle attività produttive ed il ripristino delle infrastrutture;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 26 settembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Bergamo e del comune di Noviglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A11291

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 agosto 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ginenorm».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Aesculapius Farmaceutici S.r.l. datata 14 maggio 2002, titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

GINENORM «10 buste uso ginecologico» - A.I.C. n. 029135011,

ditta Aesculapius Farmaceutici S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 26 agosto 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11244

DECRETO 27 agosto 2002.

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «Nap 131 Polvere».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visto il decreto datato 22 luglio 1985 con il quale questo Ministero ha autorizzato la ditta Nova Argentia S.r.l. - Gorgonzola (Milano) a porre in vendita il presidio medico chirurgico «Nap 131 Polvere» - registrazione n. 12.480;

Vista la nota datata 8 giugno 2000 con la quale l'ufficio IX di questa Direzione ha richiesto all'Istituto superiore di sanità la verifica della documentazione relativa al presidio medico chirurgico sopra indicato;

Visto il parere sfavorevole alla conferma della registrazione del suddetto presidio medico chirurgico espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 14 giugno 2001;

Vista la nota n. 800.5/R.P.648/4626 datata 29 aprile 2002 con la quale questa amministrazione ha notificato l'avvio della procedura di revoca del presidio medico chirurgico oggetto del presente provvedimento alla ditta Nova Argentia S.r.l.;

Considerato che, a tutt'oggi, la ditta non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca della registrazione del suindicato presidio medico chirurgico;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate in premessa, è revocata la registrazione del presidio medico chirurgico:

NAP 131 POLVERE - registrazione n. 12.480,

ditta Nova Argentia S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 agosto 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11248

DECRETO 27 agosto 2002.

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «Par 10».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visto il decreto datato 13 gennaio 1978 con il quale questo Ministero ha autorizzato la ditta Istituto Ganassini S.p.a. - Milano, a porre in vendita il presidio medico chirurgico «PAR 10» - registrazione n. 9.964;

Vista la nota datata 20 giugno 2000 con la quale l'ufficio IX di questa Direzione ha richiesto all'Istituto superiore di sanità la verifica della documentazione relativa al presidio medico chirurgico sopra indicato;

Visto il parere sfavorevole alla conferma della registrazione del suddetto presidio medico chirurgico espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 14 giugno 2001;

Vista la nota n. 800.5/R.P.321/4629 datata 29 aprile 2002 con la quale questa amministrazione ha notificato l'avvio della procedura di revoca del presidio medico chirurgico oggetto del presente provvedimento alla ditta Istituto Ganassini S.p.a.;

Considerato che, a tutt'oggi, la ditta non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca della registrazione del suindicato presidio medico chirurgico;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate in premessa, è revocata la registrazione del presidio medico chirurgico:

PAR 10 - registrazione n. 9.964,

ditta Istituto Ganassini S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 agosto 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11249

DECRETO 27 agosto 2002.

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «Nal 132 Lozione».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visto il decreto datato 22 luglio 1985 con il quale questo Ministero ha autorizzato la ditta Nova Argentia S.r.l. - Gorgonzola (Milano), a porre in vendita il presidio medico chirurgico «NAL 132 Lozione» - registrazione n. 12.708;

Vista la nota datata 8 giugno 2000 con la quale l'ufficio IX di questa Direzione ha richiesto all'Istituto superiore di sanità la verifica della documentazione relativa al presidio medico chirurgico sopra indicato;

Visto il parere sfavorevole alla conferma della registrazione del suddetto presidio medico chirurgico espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 14 giugno 2001;

Vista la nota n. 800.5/R.P.648/4626 datata 29 aprile 2002 con la quale questa amministrazione ha notificato l'avvio della procedura di revoca del presidio medico chirurgico oggetto del presente provvedimento alla ditta Nova Argentia S.r.l.;

Considerato che, a tutt'oggi, la ditta non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca della registrazione del suindicato presidio medico chirurgico;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate in premessa, è revocata la registrazione del presidio medico chirurgico:

NAL 132 LOZIONE - registrazione n. 12.708,

ditta Nova Argentia S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 agosto 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11250

DECRETO 28 agosto 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluibron».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 15 aprile 2002 della ditta Chiesi Farmaceutici S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Chiesi Farmaceutici S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

FLUIBRON «0,75% soluzione da nebulizzare» 15 flaconcini monodose da 2 ml - A.I.C. n. 024596 140.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 agosto 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11245

DECRETO 28 agosto 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Catapresan».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 18 aprile 2002 della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

CATAPRESAN perlongetten 42 capsule ritardo 0,25 mg - A.I.C. n. 021502 051.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 agosto 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11246

DECRETO 28 agosto 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dosberotec».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 18 aprile 2002 della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

DOSBEROTEC «200» aerosol 15 ml 300 erogazioni 200 mcg - A.I.C. n. 023457 017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 agosto 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11247

DECRETO 29 agosto 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lomebact».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2002, supplemento ordinario n. 116, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Medivis S.r.l. datata 24 giugno 2002, titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

LOMEBACT «3 mg/ml collirio soluzione» flacone 5 ml - A.I.C. n. 034000 012,

ditta Medivis S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 agosto 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11242

DECRETO 29 agosto 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Normarit».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda datata 25 giugno 2002 della ditta Pulitzer italiana S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

NORMARIT:

«150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 033654 017;

«200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 033654 029,

ditta Pulitzer italiana S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 agosto 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11243

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 agosto 2002.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2002 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2002/2003, nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato *V* lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato *VI*, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della direzione regionale dell'agricoltura della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto l'attestato della direzione regionale delle politiche agricole di mercato della regione Veneto, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002/2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini a denominazioni di origine controllata e garantita o a denominazione di origine controllata:

«Colli Orientali del Friuli» (tutte le tipologie e relative sottozone «Cialla» e «Rusazzo»);

«Collio» o «Collio Goriziano» (tutte le tipologie);

«Friuli Annia» (tutte le tipologie);

«Friuli Aquileia» (tutte le tipologie);

«Friuli Grave» (tutte le tipologie);

«Friuli Latisana» (tutte le tipologie);

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» (tutte le tipologie);

«Lison Pramaggiore» (tutte le tipologie);

«Ramandolo» (tutte le tipologie);

«Carso» (tutte le tipologie).

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, con esclusione della denominazione di origine controllata «Carso», debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Per i vini a denominazione di origine controllata «Carso» le operazioni di arricchimento, secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati, devono essere effettuate nel limite massimo di 1 grado per tutte le tipologie a bacca bianca e nel limite massimo di 1,5 gradi per tutte le tipologie a bacca rossa, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 28 agosto 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A11219

DECRETO 30 agosto 2002.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2002 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2002/2003, nella regione Marche.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato *V*, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato *VI*, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della Sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato del Servizio agricoltura della giunta della regione Marche, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002/2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Marche provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini a denominazione di origine controllata, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

"Verdicchio dei Castelli di Jesi";
"Verdicchio di Matelica";
"Vernaccia di Serrapetrona";
"Colli Maceratesi";
"Rosso Conero";
"Lacrima di Morro d'Alba" o "Lacrima di Morro";
"Esino";
"Rosso Piceno";
"Falerio dei Colli Ascolani";
"Offida";
"Colli Pesaresi";
"Bianchello del Metauro".

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 30 agosto 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A11203

DECRETO 31 agosto 2002.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2002 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2002/2003, nella regione Puglia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato *V*, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le

condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato *VI*, lettera *F*, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della Sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'Assessorato all'agricoltura della regione Puglia, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002/2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Puglia provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini a denominazione di origine controllata, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando per ciascuna specifica denominazione di origine mosto di uve concentrato proveniente esclusivamente da uve prodotte nei vigneti iscritti al rispettivo albo, o mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

"Pinot B", "Chardonnay", "Pinot N", "Sauvignon", "Moscato B", "Malvasia B", "Fiano", "Verdeca", "Bianco d'Alessano", "Bombino B", "Bombino N" e "Trebbiano".

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando per ciascuna specifica denominazione di origine mosto di uve concentrato proveniente esclusivamente da uve prodotte nei vigneti iscritti al rispettivo albo, o mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 31 agosto 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A11204

DECRETO 3 settembre 2002.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2002 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2002/2003, nella provincia di Benevento.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato *V* lettera *H* punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato *VI*, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fre-

sca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della giunta regionale della Campania, con il quale la stessa ha certificato che nel territorio della provincia di Benevento si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002/2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia di Benevento provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per i V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, o mediante l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti dei V.Q.P.R.D. di cui al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate per tutte le varietà di vite previste dai relativi disciplinari di produzione.

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, o mediante l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 3 settembre 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A11240

DECRETO 3 settembre 2002.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2002 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2002/2003, nella regione autonoma Valle d'Aosta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato *V*, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato *VI*, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'Assessorato all'agricoltura e risorse naturali della regione autonoma Valle d'Aosta, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002/2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione autonoma Valle d'Aosta provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dallo specifico disciplinare di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti della denominazione di origine di cui al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate per la varietà di vite «Prié Blanc».

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 3 settembre 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A11241

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 12 agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pro-Labor S.c. a r.l.», in Biella, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 17 ottobre 2001 e del successivo accertamento ispettivo, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pro-Labor S.c. a r.l.», con sede in Biella (codice fiscale n. 01957090028), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile ed il dott. Ianutolo Gros Franco, nato a Biella il 3 giugno 1959, domiciliato in Biella, via Galimberti n. 17, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11201

DECRETO 12 agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.I.D.S. - Cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Venosa, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del tribunale di Melfi in data 2 maggio 2002, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.I.D.S. - Cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Venosa (Potenza) (codice fiscale n. 86002700762), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Vincenzo Santangelo, nato a Potenza il 24 settembre 1963 ed ivi domiciliato in via Racioppi n. 48, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11202

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 2 settembre 2002, n. **6.**

Attività dei comitati etici istituiti ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 1998.

La presente circolare ha lo scopo di favorire i processi di valutazione dei protocolli di ricerca sui medicinali, da parte dei comitati etici istituiti ai sensi dei decreti del Ministero della salute del 18 marzo 1998, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998.

Al fine di una interpretazione omogenea delle procedure autorizzative, da parte dei soggetti coinvolti nelle sperimentazioni cliniche (proponenti le ricerche cliniche e comitati etici), si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti:

1. *Regole per la trasparenza dei dati e la loro pubblicazione.*

È impegno esplicito dello sponsor ed oggetto di valutazione da parte dei comitati etici:

a) rendere pubblici e in maniera tempestiva i dati utilizzando anche la sezione specifica dell'Osservatorio nazionale sulle sperimentazioni cliniche, presente presso la Direzione generale valutazione medicinali e farmacovigilanza (http://oss-sper-clin.sanita.it);

b) non interrompere la sperimentazione stessa, se non sulla base di una procedura pre-definita di valutazione, esplicitamente concordata, e debitamente documentabile, con il coordinatore scientifico e/o il coordinatore clinico dello studio;

c) non approvare protocolli di ricerca che non contengano informazioni sufficienti per valutare questi due aspetti (o, ancor più, che prevedono misure in qualsiasi modo contrarie o restrittive);

d) motivare le decisioni (sia positive, sia negative) assunte dai C.E. rispetto ai diversi protocolli rendendo esplicite le ragioni relative ai contenuti, gli aspetti metodologici, la fattibilità locale.

2. *Studi clinici non interventistici («osservazionali»).*

2.1. Si definisce sperimentazione non interventistica la studio centrato su problemi e patologie nel cui ambito i medicinali sono prescritti nel modo consueto conformemente alle condizioni fissate nell'autorizzazione all'immissione in commercio. L'inclusione del paziente in una determinata strategia terapeutica non è decisa in anticipo dal protocollo di sperimentazione, ma rientra nella normale pratica clinica e la decisione di prescrivere il medicinale è del tutto indipendente da quella di includere il paziente nello studio.

2.2. I protocolli di ricerca devono adottare una metodologia particolarmente rigorosa, dato che i risultati non sono protetti da procedure di allocazione rando-

mizzata di pazienti e/o interventi. Come per gli studi clinici randomizzati devono essere definiti in modo univoco e coerente:

a) le motivazioni e le ipotesi della ricerca;

b) le attese dello studio;

c) i criteri di analisi e di interpretazione dei risultati (siano questi intesi come descrittivi o tali da suggerire, documentare, confermare relazioni di casualità);

d) la proposta di analisi statistiche appropriate.

2.3. Valgono per gli studi osservazionali tutte le regole applicabili alle sperimentazioni cliniche per quanto riguarda:

a) la trasparenza delle sponsorizzazioni ed i relativi aspetti economici;

b) la proprietà dei dati e la trasparenza dei risultati;

c) il rispetto dei diritti dei partecipanti alla ricerca per quanto concerne le informazioni sullo studio e la tutela della privacy;

d) la possibilità di individuare un comitato scientifico che abbia la responsabilità della gestione/conduzione dello studio.

2.4. Gli studi clinici dei medicinali di tipo non interventistico «osservazionali» devono essere notificati ai comitati etici locali in cui opera il ricercatore interessato. In base allo specifico statuto di istituzione dei singoli comitati etici, questi potranno procedere ad una formale approvazione oppure ad una semplice presa d'atto.

2.5. Nessun costo aggiuntivo sostenuto per la conduzione e la gestione degli studi osservazionali deve gravare sui fondi del Servizio sanitario nazionale.

3. *Aspetti amministrativi relativi alle sperimentazioni cliniche dei medicinali e agli studi osservazionali.*

Fatta salva l'autonomia decisionale delle strutture coinvolte di definire quote di pagamento per l'esame dei protocolli di studio che vengono presentati, si sottolinea l'opportunità di adottare criteri di ragionevolezza per gli aspetti economici relativi all'attività istruttoria dei comitati, fino eventualmente a prevedere una totale esenzione, per:

a) per studi promossi dai ricercatori operanti nel Servizio sanitario nazionale;

b) nel caso di ricerche sponsorizzate da società scientifiche e/o istituti e associazioni che non hanno fini di lucro;

quanto sopraindicato si applica in special modo per protocolli che prevedono il coinvolgimento di molte strutture (studi multicentrici) per i quali il pagamento di quote ai singoli comitati etici può limitare o impedire la conduzione dello studio stesso.

3.1. È compito e responsabilità dei comitati etici verificare (eventualmente richiedendo documentazione supplementare) la effettiva indipendenza da sponsor industriali dei proponenti di cui ai punti *a)* e *b)*, per quanto riguarda l'ideazione e la gestione complessiva delle ricerche e dei loro risultati.

Roma, 2 settembre 2002

Il dirigente generale
per la valutazione dei medicinali
e la farmacovigilanza
MARTINI

02A11274

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 11 settembre 2002

Dollaro USA	0,9749
Yen giapponese	116,93
Corona danese	7,4258
Lira Sterlina	0,62640
Corona svedese	9,1675
Franco svizzero	1,4624
Corona islandese	84,59
Corona norvegese	7,3790
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57313
Corona ceca	29,792
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,59
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5870
Lira maltese	0,4122
Zloty polacco	4,0507
Leu romeno	32202
Tallero sloveno	228,0400
Corona slovacca	43,151
Lira turca	1612000
Dollaro australiano	1,7826
Dollaro canadese	1,5386
Dollaro di Hong Kong	7,6042
Dollaro neozelandese	2,0760
Dollaro di Singapore	1,7118
Won sudcoreano	1167,44
Rand sudafricano	10,3695

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A11354

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata nel corso della riunione del 24 e 25 luglio 2002, la domanda presentata in data 18 luglio 1995 dal Consorzio volontario per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella e Recioto della Valpolicella», intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 e successive modifiche ed il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata e garantita per le tipologie «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella»;

Vista la richiesta del sopracitato Consorzio, presentata in data 16 maggio 2000, tesa ad ottenere la sospensione delle procedure di riconoscimento delle denominazioni di origine controllata e garantita «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella» ed il prosieguo dell'*iter* istruttorio riguardante unicamente la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella» comprensivo delle due tipologie sopra menzionate;

Visto il parere favorevole sulla sopraccitata domanda della regione Veneto;

Ha espresso, presente il funzionario della regione stessa, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla predetta proposta, dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALPOLICELLA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Valpolicella» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: «Valpolicella» (designabile anche con i riferimenti «classico» e «Valpantena» e con la specificazione «superiore»), «Recioto della Valpolicella» (designabile anche con i riferimenti «classico» e «Valpantena»), «Recioto della Valpolicella» spumante (designabile anche con il riferimento «Valpantena») e «Amarone della Valpolicella» (designabile anche con i riferimenti «classico» e «Valpantena» e con la specificazione «riserva»).

Art. 2.

I vini della denominazione di origine controllata «Valpolicella» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 40% all'80%; è tuttavia ammesso in tale ambito, la presenza del Corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina;

Rondinella dal 5% al 30%;

possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa non aromatici, autorizzati e raccomandati per la provincia di Verona, fino ad un massimo del 15% totale, nel limite del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato.

In deroga ai commi precedenti i vigneti già iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Valpolicella», alla data di approvazione del presente disciplinare, sono idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1.

Art. 3.

a) La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Valpolicella» comprende, in tutto o in parte, i territori amministrativi dei comuni di Marano, Fumane, Negrar, S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Crosara.

Tale zona è così delimitata:

la linea di delimitazione inizia nella parte nord staccandosi dal confine occidentale del comune di Sant'Ambrogio in faccia a monte Rocca sullo strapiombo dell'ansa dell'Adige, presso Ceraino.

Prosegue poi per Casa Fontana, passa sopra i caseggiati di Monte (frazione di Sant'Ambrogio) tocca quota 534, Casa Campopiano di Sotto (q. 649) e passa a nord di M. Pugna (q. 74) entrando in comune di Fumane. Raggiunta subito Cà Torre e Stravalle, appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (q. 676), e raggiunto il Vaio Pangoni, discende con questo fino a Cà Pangoni (q. 230). Risale poi per il breve tratto il progno di Fumane fino a incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fino presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per Cà Camporal e Monte (q. 630) per discendere poi con la strada che porta a San Rocco fino all'ingresso della frazione omonima.

Tocca poi la località Tonei e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale che porta a Prun, incontra il confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il confine discende a Molino di Prà e con il Vaio omonimo, fino al Molino Monier attraversa allora il Vaio delle Canale e raggiunge la strada Mazzano-Fane. Con questa strada discende fino a Proale (q. 449) e poi, sinuoso, al largo di Mazzano, tocca Casa Prael, casa di q. 580, la Palazzina (q. 534), Casa La Conca e Colombare. Sempre discendendo, attraversa il Progno Castello, passa ad ovest di Case Antolini, tocca casa Sottosengia, rasenta Case La Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini. Da questo punto la delimitazione nord della zona del «Valpolicella» segue la linea di q. 500 lungo le pendici montuose della vallata Valpantena, partendo da località Sasso, in comune di Negrar, e con andamento sinuoso passa nelle vicinanze di località Montecchio e quindi Volpare e successivamente, dopo aver formato una leggera ansa a nord, passa in prossimità di località Righi e Case Vecchie. Si sposta quindi verso il Monte Dordera e proseguendo con orientamento nord-ovest passa in prossimità della località Salvalaio e Vigo fino a raggiungere S. Benedetto sulla strada Vigo-Coda. Da S. Benedetto segue il vaio Salsone fino al progno Valpantena, di qui sale lungo il vaio Sannava, per inserirsi sulla comunale che porta a Proale e Rosaro. Di qui prosegue per i Busoni, per i Vai, Cabalai ed i Molini, raggiungendo Azzago passando per la strada del cimitero; per la carrareccia che passa a q. 655, e si inoltra nel vaio Orsaro fino a raggiungere il confine del comune di Grezzana con Verona che percorre fino al vaio Laraccio; attraversa la comunale di Pigozzo e la risale fino al vaio Bruscara che segue fino ad incontrare la comunale Morago-Cancello. Corre lungo questa strada fino alla località Chiesa, prende poi la carreggiabile che passa sotto la q. 615, incontra la provinciale Montorio-Rovero, ridiscende questa fino all'incrocio della carreggiabile per S. Vito, Casette, Chiesa; da Chiesa a Scaransi per inserirsi nel vaio di Tretto, che lo percorre fino al progno di Mezzane. Risale questo progno fino al vaio dell'Obbligo per toccare C. Valle a q. 502; da qui lungo la strada che passa ad ovest di Monte Tormine, tocca la Bettola del Pian, prosegue verso est lungo il confine comunale tra Tregnago e Badia Calavena, fino ad incontrare il progno di Illasi; ridiscende questo progno per breve tratto fino al guado per Cogolo, attraversa la borgata prende la strada superiore che porta alla località Carbonara, indi si porta verso sud per la località Fonte, Croce del Vento, passa nei pressi di Cà Precastio, prosegue sempre

verso sud passando ad est di Vinco e Pandolfi fino a raggiungere l'incrocio dei confini comunali di Tregnago, Cazzano di Tramigna ed Illasi; segue quindi il confine nord del comune di Cazzano fino ad incrociare il punto di confine tra i tre comuni di Tregnago, Cazzano di Tramigna e S. Giovanni Ilarione (dove incontra il confine con la zona del Soave). Di qui ridiscende lungo il confine del comune di Cazzano sino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est, passa sotto C. Andreani. Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la q. 300 che passando sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per q. 326 porta ai Dami e quindi alla q. 400 sul confine comunale di Cazzano a sud di M. Bastia. Ridiscende per detto confine fino all'altezza del colle C. Beda e di poco superatolo prosegue per la strada che si congiunge con la provinciale Cazzano-Soave in prossimità della q. 54. Proseguendo verso ovest attraversa la strada provinciale e prosegue nella stessa direzione per quella che conduce a Cercolo di Sopra, e poco prima di giungervi segue in direzione sud-est per la strada che attraversato Cercolo di Sotto, raggiunge il centro abitato di San Vittore. Da San Vittore segue verso ovest la strada che attraversa Orniano e prosegue per Colognola ai Colli costeggiando nell'ultimo tratto l'acquedotto. Da Colognola ai Colli il limite prosegue in direzione nord per la strada che costeggia C. Canesella, tocca Ceriani costeggiando anche in questo ultimo tratto l'acquedotto quindi lungo la strada in direzione nord, fino all'altezza di C. Brea, quindi prende la strada verso ovest in direzione di tale località per circa 350 metri e poi la strada verso nord per Campidello fino a superare di poco la q. 134 (Cisterna), piega quindi verso ovest per la strada che conduce a S. Giustina, supera il centro abitato e giunto al torrente Illasi, supera il guado per proseguire poi in direzione ovest per la strada che tocca le località Casotti, Contrasti, e 150 metri circa prima di giungere a C. Nuova piega verso nord per la strada che va ad incrociare il confine comunale di Illasi all'altezza di Ca' Scuarzego prosegue quindi per la strada, in direzione nord, per Lione e giunto all'altezza di Fienile piega verso ovest per quella che superato Fienile conduce a Turano all'incrocio con il progno di Mezzane, prosegue verso sud per la strada che costeggia Turano, Val di Mezzo, attraversa Boschetto S. Pietro e raggiunge la q. 56. Da q. 56 (località Monticelli) segue verso ovest la strada che passa a nord di S. Giacomo e raggiunge a q. 47 il confine del comune di S. Martino Buon Albergo segue questi verso nord e poco prima di giungere alla Tavolera piega verso ovest per la strada che seguendo una linea spezzata a sud di Fenilone raggiunge a q. 52 la strada che da S. Martino Buon Albergo raggiunge Marcellise e la percorre sino all'abitato di quest'ultimo. La delimitazione segue quindi il corso del fiume Fibio e lo risale fino alla località Spinetta. Da detta località segue la strada per Montorio, attraversa il centro abitato e prosegue lungo la strada che passa per Olmo e Morin sino al ponte Florio; da qui segue la strada per Corte Paroncini e Villa Cometti indi devia per la carrareccia che attraversando la strada per S. Felice tocca Cà dell'Olmo e raggiunge la strada della Valpantena che la risale fino a Villa Beatrice; segue poi la carrareccia per Corte Policanta per deviare poi per il sentiero che porta a Castel S. Felice. Da Castel S. Felice la delimitazione segue la strada delle Torricelle toccando località Villa Ferrari; Torre n. 1, Torre n. 2 e S. Mattia; da qui si inoltra lungo il sentiero per Villa Bottica e discende a valle sino alla strada per Avesa in località S. Martino; prosegue su detta strada sino alla località Osteria, imbocca quindi la strada che, passando in vicinanza del cimitero di Avesa, giunge nei pressi della località Villa e prosegue fino al centro di Quinzano; da Quinzano segue la strada che porta alla statale n. 12 sino all'incrocio con la stessa; si inserisce poi sulla statale n. 12 sino alla stazione ferroviaria di Parona dove l'abbandona per seguire la ferrovia del Brennero sino alla stazione di Domegliara; qui si reinserisce sulla statale n. 12 sino alla località Paganella; da detta località segue la carrareccia che porta alle Fornaci Tosadori a sud di Volargne, per risalire la riva sinistra dell'Adige sino in prossimità della chiesa di Ceraino congiungendosi al punto iniziale di partenza.

b) La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Valpolicella» designabili con la menzione «Classico» comprende, in tutto o in parte, i territori amministrativi dei comuni di: Negrar, Marano, Fumane, S. Ambrogio, San Pietro in Cariano ed è così delimitata:

la parte nord del perimetro si stacca dal confine occidentale del comune di S. Ambrogio in faccia a Monte Rocca, sullo strapiombo dell'ansa dell'Adige presso Ceraino. Prosegue poi per casa Fontana; passa sopra i caseggiati di Monte (frazione di S. Ambrogio), tocca q. 534, casa Campopiano di sotto (q. 649) e passa a nord di M. Pugna entrando in comune di Fumane. Raggiunta subito Cà Torre e Stravalle, appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (q. 676) e, raggiunto il vaio Pangoni, discende con questo fino a Cà Pangoni (q. 230). Risale poi per breve tratto il progno di Fumane, fino ad incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fin presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per Cà Camporal a M. Per (q. 630) per discendere poi con la strada che porta a S. Rocco fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la località Tonei e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale che conduce a Prun, si incontra il confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il confine discende a Molino da Prà e con il vaio omonimo fino a Molino Monier.

Attraversa allora il vaio delle Canale e raggiunge la strada Mazzano-Fane. Con questa strada discende fino a Proale (q. 499) e poi, sinuoso, al largo di Mazzano, tocca casa Prael, case di q. 580, la Palazzina (q. 534), casa La Conca e Colombare. Sempre discendendo, attraversa il progno Castello, passa ad ovest di Case Antolini, tocca casa SottoSengia, rasenta case La Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini, Prosperi, Campi di Sopra (q. 410) e case Campi, fino ad incontrare il confine comunale tra Negrar e Verona presso la Tenda (q. 426). Segue allora questo confine fin sotto Montericco, tra la q. 250 e q. 251. Da questo punto ha inizio il confine sud del territorio del vino «Valpolicella». La linea di demarcazione prosegue verso ovest continuando a seguire il confine di Negrar fino presso a casa Acquilini; tocca poi C. Fedrigoni, la Chiesa di Arbizzano, Cambroga, casa Albertini, ed il Molino raggiungendo in questa località la curva di livello di q. 100 che delimita gran parte del confine sud del territorio. Questa quota segna il limite netto tra il terrazzo fluvio-glaciale ed eocenico e la pianura per buona parte irrigua, che degrada verso l'Adige. Seguendo detta curva attraverso il Ghetto e raggiunta la ferrovia Verona-Garda, la discende per breve tratto fino alla località Stella; di qui la linea di demarcazione, proseguendo verso ovest, si immette sulla strada che, attraversando prima la comunale Parona-Pedemonte e poi Quar, raggiunge la linea di q. 100 passando per Cà Brusà. Sempre per la linea q. 100 prosegue per Cedrara e S. Martino Sotto Corrubio, raggiunge ed attraversa dopo circa un chilometro il progno di Fumane e raggiunge subito il confine comunale tra S. Pietro I. e Pescantina e Sotto Ceo. Continua allora con questo confine fino a Prognetta Lena (sopra Cà Cerè) ed in seguito con confine tra Pescantina e S. Ambrogio, toccando Cà Sotto Ceo, fino a raggiungere la carrareccia che per Vignera di Sopra porta sulla strada di Ospedaletto.

Lasciato il confine comunale prosegue fino alla strada di S. Ambrogio-Ospedaletto. Da questo punto il nostro limite abbandona quota 100, poiché il terrazzo bruscamente si eleva, ma continua sempre a correre sull'orlo superiore di esso: circuisce Montindon (q. 200), attraversa la ferrovia sotto S. Ambrogio, sfiora Cà de Picetto, aggira la valle con l'elevato dosso cretaceo soprastante le due stazioni di Domegliara e raggiunge subito dopo il confine comunale tra S. Ambrogio e Dolcè, a casa Sottosengia, In seguito continua di conserva con questo confine fino presso casa Fontana costituendo il lato occidentale del territorio del «Valpolicella» e chiudendone il perimetro.

c) La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Valpolicella» designabili con la specificazione geografica «Valpantena» è così delimitata:

dal confine nord Occidentale che parte da S. Benedetto segue il già descritto confine della zona del «Valpolicella» fino a q. 655; da qui si diparte verso sud seguendo la rotabile che passa per q. 626 e prosegue verso sud per Erbino, risale sulla strada verso la località la Croce di Romagnano. Indi prosegue per Casette, passa sotto il Monte Gazzo nei pressi della q. 458, poi nei pressi di Corte Gualiva, prosegue ad ovest di Monte Cucco sulla strada che porta a Villa Marchiori. Da qui si inoltra lungo la carrareccia che passa ad est del Roccolo Marchiori e prosegue per detta via fino a C. Sguizza per raggiungere C. Gazzol da dove ripiega verso ovest per toccare la località Campagnola; risale poi verso Novaglie e Nesente, quindi ridiscende verso sud ed ovest per toccare C. Maioli, C. Misturin e Poiano per risalire lungo la carrareccia verso C. Zorzi. Tocca quindi il confine di zona e risale la carreggiabile per Torre n. 3, Torre n. 4, Villa Fiandin, Villa Tedeschi, Villa Barbesi; passa sotto Cà del Roccolo raggiunge Rovere (sotto la q. 355) e poi lungo il sentiero posto sotto q. 469, la località

le Case Vecchie, da dove si porta sul confine di zona nei pressi della località Casette, sotto il Monte Dorzera che lo segue fino a raggiungere la località di partenza S. Benedetto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Valpolicella» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Pertanto sono da escludere, in ogni caso, ai fini dell'iscrizione all'albo, di cui all'art. 15 della legge n. 164/1992, i vigneti impiantati su terreni freschi, situati in pianura o nei fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, o a pergola unilaterale inclinata o pergoletta veronese mono o bilaterale.

Per le superfici vitate già iscritte all'albo della denominazione di origine controllata «Valpolicella» prima dell'approvazione del presente disciplinare e allevati a pergola veronese è tuttavia consentito di utilizzare la presente denominazione per un ulteriore periodo massimo di 15 anni, alle condizioni indicate al comma successivo.

È fatto obbligo, per le pergole veronesi, la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 60.000 gemme ettaro.

Il numero minimo di ceppi per ettaro, ad esclusione dei vigneti già iscritti all'albo, non deve essere inferiore a 3.300 riducibili nel caso di terrazzamenti a secco stretti in zona collinare, previa autorizzazione della regione Veneto.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella» non deve essere superiore a 12 tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopraindicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La regione Veneto, su richiesta motivata dalle organizzazioni di categoria interessate e del Consorzio di tutela e previo parere espresso dal Comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli fissati dandone immediatamente comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal settimo comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola con indicazione geografica tipica.

Per la produzione dei vini «Recioto della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella» si dovrà attuare la cernita delle uve in vigneto, secondo gli usi tradizionali, mettendo a riposo un quantitativo di uve non superiore al 70% della produzione massima ad ettaro prevista al precedente comma 6.

La resa massima delle uve in vino finito per la tipologia «Valpolicella», con le varie menzioni e specificazioni, non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e può essere preso in carico come vino a indicazione geografica tipica.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 40% per i vini «Recioto della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione della denominazione di origine controllata «Valpolicella» devono essere effettuate nell'interno della zona delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Verona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Valpolicella» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% vol.

Tuttavia in annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli è ammessa, con provvedimento della regione Veneto, la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo a non meno di 9,50% vol.

Le uve destinate all'appassimento per la produzione dei vini «Recioto della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.

Le uve dopo l'appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.

Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione dei vini «Recioto della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella», nonché la vinificazione delle stesse, devono aver luogo unicamente nell'ambito della delimitazione territoriale della zona di produzione di cui all'art. 3.

L'appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l'ausilio del calore.

Le uve messe ad appassire per ottenere le tipologie «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella» non possono essere vinificate prima del 15 dicembre.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

È consentito l'impiego della vinaccia residua dalla preparazione del vino «Recioto della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella» per il rigoverno del vino Valpolicella secondo le norme, all'uopo stabilite, dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, nel rispetto delle norme dell'Unione europea.

Le uve destinate alla vinificazione della tipologia «superiore» del vino «Valpolicella» debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.

La tipologia «superiore» del vino «Valpolicella», prima dell'immissione al consumo, deve essere sottoposta ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo alla produzione delle uve.

Le operazioni di invecchiamento, sia per la tipologia «superiore» e «riserva» e sia per la tipologia «Classico» devono aver luogo alle condizioni stabilite ai commi 1 e 2 del presente articolo.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta delle aziende conduttrici, previa istruttoria della regione Veneto, autorizzare l'appassimento delle uve e la vinificazione, ai fini dell'impiego della specificazione «classico», in cantine aziendali situate al di fuori, ma nelle vicinanze, del territorio precisato e comunque all'interno della zona di produzione del vino «Valpolicella», a condizione che i richiedenti dimostrino la conduzione delle superfici iscritte all'albo dei vigneti. I richiedenti devono confermare annualmente la conduzione dei vigneti atti a produrre la denominazione con la specificazione «classico».

Il vino «Amarone della Valpolicella» prima della immissione al consumo deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni con decorrenza dal 1º dicembre dell'annata di produzione delle uve.

Le operazioni di spumantizzazione del vino «Recioto della Valpolicella» debbono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della regione Veneto.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Valpolicella», anche con le specificazioni «classico», «Valpantena» e «superiore», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso con profumo gradevole, delicato, caratteristico, che ricorda talvolta le mandorle amare;

sapore: vellutato, di corpo, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol, con un residuo alcolometrico volumico potenziale massimo di 0,4% vol, e 12% vol per la tipologia «superiore»;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata «Recioto della Valpolicella», anche con le specificazioni «classico» e «Valpantena», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino carico, talvolta con riflessi violacei eventualmente tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, accentuato;

sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12% vol con un residuo alcolometrico volumico potenziale minimo di 2,8% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 26 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata «Amarone della Valpolicella», anche con le specificazioni «classico», «Valpantena» e «riserva», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino carico tendente eventualmente al granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, accentuato;

sapore: pieno, vellutato, caldo;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14% vol con residuo alcolometrico volumico potenziale massimo di 0,7% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 26 g/l, 35 g/l nella versione «riserva».

Il vino a denominazione di origine controllata «Recioto della Valpolicella» spumante, anche con la specificazione «Valpantena», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino piuttosto carico talvolta con riflessi violacei;

odore: caratteristico, accentuato, intenso;

sapore: delicato, pieno, caldo, dolce;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12% vol con un residuo alcolometrico volumico potenziale minimo di 2,8% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 26 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7.

Le uve atte alla produzione della tipologia «Recioto della Valpolicella» o i mosti o i vini della tipologia «Recioto della Valpolicella» possono essere utilizzati per produrre i vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle norme comunitarie e nazionali.

La menzione «superiore» è riservata ai vini tranquilli della denominazione di origine controllata «Valpolicella», ad esclusione delle tipologie «Recioto della Valpolicella» ed «Amarone della Valpolicella», che siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12% vol.

La menzione «Classico» è consentita ai vini «Valpolicella», «Recioto della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella» con l'esclusione delle tipologie spumante.

La menzione «Valpantena» è consentita ai vini «Valpolicella», «Recioto della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella».

La qualificazione aggiuntiva «Riserva» può essere utilizzata dal vino «Amarone della Valpolicella» immesso al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento non inferiore a 48 mesi a decorrenza dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella» è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

È ammesso inoltre l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Nella designazione dei vini «Valpolicella» superiore, «Recioto della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella» può essere utilizzata la menzione «vigna», ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della legge n. 164/1992, a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che l'appassimento, la vinificazione, l'invecchiamento del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata nella denuncia dell'uva, nella dichiarazione della produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata «Valpolicella» devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio. Nella chiusura di dette bottiglie è consentito solo l'uso di tappi raso bocca.

Per i vini «Valpolicella» superiore ed i vini «Recioto della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella», con le diverse specificazioni e menzioni, è obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione della annata di produzione delle uve.

02A11252

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Pronuncia di compatibilità ambientale in merito al progetto concernente il completamento della superstrada Sora-Frosinone da realizzare in comune di Veroli, Ferentino, presentato dalla regione Lazio - Assessorato opere e reti di servizi di mobilità, in Roma.

In data 3 giugno 2002 con il DEC/VIA/7235 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha confermato il giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, espresso nel precedente DEC/VIA/5657 del 12 dicembre 2000, in merito al progetto concernente il completamento della superstrada Sora-Frosinone da realizzare in comune di Veroli, Ferentino (Frosinone) presentato dalla regione Lazio - Assessorato opere e reti di servizi di mobilità con sede in via del Caravaggio, 99 - 00147 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

02A11034

Pronuncia di compatibilità ambientale in merito al progetto delle attuali lavorazioni a ciclo integrale ed insediamento di nuovi impianti di cui all'accordo di programma del 29 novembre 1999 da realizzare in Genova, presentato da Ilva S.p.a., in Milano.

In data 19 giugno 2002 con il DEC/VIA/7317 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso il giudizio di compatibilità ambientale negativo, in merito al progetto «delle attuali lavorazioni a ciclo integrale ed insediamento di nuovi impianti di cui all'accordo di programma del 29 novembre 1999 (acciaieria elettrica, terza e quarta linea di stagnatura elettrolitica, impianti di decapaggio, ecc.)» da realizzare in comune di Genova, località Cornigliano, presentato da Ilva S.p.a. con sede in viale Certosa, 249 - 20100 Milano.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

02A11035

Pronuncia di compatibilità ambientale in merito al progetto concernente un interporto di rilevanza nazionale da realizzare nei comuni di Manopello, Rosciano e Chieti, presentato dalla società Interporto Valpescara S.p.a., in S. Giovanni Teatino.

In data 12 luglio 2002 con il DEC/VIA/7459 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso il giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, in merito al progetto concernente un interporto di rilevanza nazionale da realizzare nei comuni di Manopello e Rosciano (Pescara) e Chieti, località Manopello, presentato dalla società Interporto Valpescara S.p.a. con sede in via G. Amendola n. 102 - 66020 S. Giovanni Teatino (Chieti).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

02A11036

Pronuncia di compatibilità ambientale in merito al progetto concernente i lavori di ammodernamento e adeguamento al tipo 1/A delle norme del CNR/80 nel tratto compreso tra il km 108+000 e il km 126+000 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria da realizzare nei comuni di Montesano sulla Marcellana e Casalbuono, presentato dall'ANAS ufficio speciale infrastrutture, in Roma.

In data 18 luglio 2002 con il DEC/VIA/7485 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso il giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, in merito al progetto concernente i lavori di ammodernamento e adeguamento al tipo 1/A delle norme del CNR/80 nel tratto compreso tra il km 108+000 e il km 126+000 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria da realizzare nei comuni di Montesano sulla Marcellana e Casalbuono (Salerno) e nel comune di Lagonegro (Potenza), presentato dall'ANAS ufficio speciale infrastrutture con sede in via Monzambano n. 10 - 00185 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

02A11037

Pronuncia di compatibilità ambientale in merito al progetto localizzato nel Mare Adriatico a circa 32 km al largo della costa di Cesenatico, concernente la realizzazione di una piattaforma denominata «Naide», presentato dall'ENI S.p.a., divisione AGIP, in S. Donato Milanese.

In data 22 luglio 2002 con il DEC/VIA/7486 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso il giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, in merito al progetto localizzato nel mare Adriatico a circa 32 km al largo della costa di Cesenatico, concernente la realizzazione di un piattaforma denominata «Naide», la perforazione di due pozzi di coltivazione e la posa di 3 condotte sottomarine di lunghezza pari a 9,5 km tra le piattaforme «Naide» e l'esistente piattaforma «Cervia C», presentato dall'ENI S.p.a., divisione AGIP con sede in Palazzo uffici, via Emilia n. 1, 20097 S. Donato Milanese (Milano).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

02A11038

Pronuncia di compatibilità ambientale in merito al progetto concernente la realizzazione di una centrale termoelettrica di cogenerazione a ciclo combinato alimentata a gas naturale, da ubicare nel comune di Settimo Torinese, presentato dalla Edison Termoelettrica S.p.a., in Milano.

In data 5 agosto 2002 con il DEC/VIA/7542 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto concernente la realizzazione di una centrale termoelettrica di cogenerazione a ciclo combinato alimentata a gas naturale, da circa 250 MWe destinata alla produzione di energia elettrica e termica, da ubicare nel comune di Settimo Torinese (Torino), presentato dalla Edison Termoelettrica S.p.a., con sede in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

02A11251

Pronuncia di compatibilità ambientale in merito al progetto concernente il ripotenziamento della centrale termoelettrica di Moncalieri, mediante la realizzazione di un nuovo impianto in ciclo combinato turbina a gas - turbina a vapore (3º GT) e il Repowering del 2º GT in ciclo combinato, presentato dalla società AEM Torino S.p.a., in Torino.

In data 5 agosto 2002 con il DEC/VIA/7541 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto concernente il ripotenziamento della centrale termoelettrica di Moncalieri (ubicata nel comune di Moncalieri - Torino) mediante la realizzazione di un nuovo impianto in ciclo combinato turbina a gas - turbina a vapore (3º GT) e il Repowering del 2º GT in ciclo combinato, presentato dalla società AEM Torino S.p.a., con sede in via Bertola n. 48 - 10122 Torino.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori.azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

02A11251-*bis*

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore delle telecomunicazioni (pos. 10635). (Seduta del 25 luglio 2002).

LA COMMISSIONE

Su proposta dei professori Santoni e Galantino, ha adottato, all'unanimità, la seguente delibera;

Premesso:

1. che la legge n. 146/1990, all'art. 1.1. individua come servizio pubblico essenziale quello volto a garantire il godimento del diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di comunicazione e che all'art. 1.2. lettera *e)* della medesima legge viene richiamato il servizio delle telecomunicazioni;

2. che, fino ad oggi, la disciplina delle prestazioni indispensabili nel settore delle telecomunicazioni è stata contenuta nell'accordo del 20 febbraio 1992 tra la delegazione SIP INTERSIND e le organizzazioni sindacali di categoria FILPT/CGIL, SILTE-FPT/CISL, UILTE/UIL, valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 5 febbraio 1993;

3. che con delibera n. 98/672 del 15 ottobre 1998, la Commissione ha valutato non idoneo, per la mancata indicazione della durata massima delle astensioni, nonché dell'intervallo tra le azioni di sciopero, l'accordo sulle prestazioni indispensabili, sottoscritto, in data 30 gennaio 1997, dalle organizzazioni sindacali SLC CGIL, SILT CSL, UILTE UIL e l'Azienda Telecom Italia Mobile S.p.a.;

4. che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83/2000, che ha modificato ed integrato la legge n. 146/1990, la Commissione con delibera 00/169 del 4 maggio 2000 ha ritenuto che per analogia sia con la disciplina prevista dalla stessa legge n. 83/2000 per i lavoratori autonomi, sia con la disciplina prevista nel 1990 per i lavoratori dipendenti, si applicasse anche a questi ultimi, la regola di un periodo transitorio di sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 83/2000 (26 ottobre 2000) entro il quale le parti interessate avrebbero dovuto adeguare — ove necessario — gli accordi alla nuova normativa;

5. che con la stipulazione del contratto collettivo nazionale per le imprese esercenti i servizi di comunicazione, sottoscritto il 28 giugno 2000 da Confindustria e da CGIL, CISL, UIL, le parti si sono impegnate (art. 5) nella definizione, entro il 30 settembre 2000, delle regole di esercizio del diritto di sciopero, in attuazione della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000;

6. che inoltre, essendo trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore della disciplina vigente ed essendo in questo periodo intervenute rilevanti modificazioni negli assetti organizzativi delle imprese esercenti il servizio di telecomunicazione, dovute sia alla progressiva automatizzazione del servizio sia al sensibile aumento del traffico telefonico non più gestito in regime di monopolio, si rendono necessarie modificazioni della disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero;

7. che le lacune della disciplina vigente in particolare riguardano: una chiara definizione del campo di applicazione della disciplina; la definizione di procedure di raffreddamento e conciliazione del conflitto; la mancata previsione di un intervallo minimo tra azioni di sciopero; il divieto di pacchetti di scioperi; la previsione di un calendario delle franchigie; l'indicazione della durata delle azioni di sciopero; la mancata previsione di una disciplina della revoca tempestiva (o comunque giustificata dello sciopero); la ridefinizione delle prestazioni indispensabili;

Considerato:

1. che a partire dal novembre 2000, la Commissione ha ripetutamente sollecitato le parti a procedere ad una definizione mediante accordo di nuove regole adeguate a quanto disposto dalla legge, nonché a dare attuazione agli impegni assunti con la stipulazione del contratto collettivo nazionale per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione del 28 giugno 2000;

2. che le numerose audizioni delle diverse organizzazioni sindacali presenti ed attive nel servizio rientrante nel settore delle telecomunicazioni, nonché delle aziende che erogano tali servizi — tenute dalla Commissione nelle date 15 novembre 2000 (Telecom Italia, Cobas Telecomunicazioni, Flm Uniti, Snater), 3 maggio 2001 (Cgil, Cisl, Uil, Fialtel Cisal, Ugl, Confindustria, Unione Industriali di Roma), 21 giugno 2001 (Snater) — nonché le difficoltà ancora di recente manifestatesi, hanno consentito alla Commissione di verificare che a tutt'ora non sussiste una concreta possibilità che le parti raggiungano un accordo in ordine all'adozione di regole comuni per la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

3. che in data 6 giugno 2002 (delibera n. 02/107) la Commissione ha aperto la procedura ex art. 13, comma 1, lettera *a)* della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, formulando alle parti interessate, nonché alle organizzazioni degli utenti, la delibera 01/123 (proposta di regolamentazione delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore delle telecomunicazioni);

4. che la complessità delle tecnologie interessanti il sistema organizzativo dei servizi di telecomunicazione ha determinato l'esigenza, da parte della Commissione, di avvalersi, per la stesura della disciplina, di un esperto di reti di telecomunicazione e sistemi di servizio;

5. che con nota del 12 giugno 2002 le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e Confindustria — parti firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese del settore telecomunicazioni — hanno confermato le loro difficoltà di raggiungere un accordo, assumendo tuttavia l'impegno di proseguire nel confronto finalizzato al rapido raggiungimento di un'intesa;

6. che nella suddetta nota le parti, lamentando di non aver avuto la possibilità di essere audite dalla Commissione circa i contenuti dell'accordo, hanno anche sottolineato che la predisposizione di una provvisoria regolamentazione avrebbe reso più difficile il percorso negoziale già avviato;

7. che con nota di risposta del 13 giugno 2002, inviata alle parti interessate, la Commissione, prendendo atto delle trattative in corso, ha auspicato che, anche in seguito all'esame della proposta, le parti potessero proseguire il negoziato per giungere ad una disciplina con-

cordata delle prestazioni indispensabili, ritenendo inoltre che la proposta stessa potesse costituire un ulteriore elemento di impulso alla definizione in tempi brevi dell'accordo;

8. che sono decorsi i quindici giorni dalla notifica della proposta di provvisoria regolamentazione, assegnati dalla legge alle parti per l'invio di osservazioni e che durante tale periodo sono pervenute le osservazioni per le organizzazioni sindacali FLM Uniti in data 27 giugno 2002; SNATER in data 28 giugno 2002; COBAS TLC in data 1° luglio 2001; FIALTEL in data 8 luglio 2002; CGIL in data 10 luglio 2002; CONFINDUSTRIA, in nome e per conto delle aziende associate (Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Wind, Blu, Omnitel, Albacom, Atlanet e tutte le altre appartenenti al settore delle telecomunicazioni) in data 10 luglio 2002; UILCOM UIL e FIOM CGIL in data 11 luglio 2002; CISL FISTEL in data 24 luglio 2002;

9. che in data 2 luglio 2002 è pervenuto il parere favorevole dell'Unione Nazionale Consumatori;

10. che, al fine di verificare la perdurante indisponibilità delle parti a raggiungere un accordo, sono state svolte le audizioni previste dalla legge: in data 17 luglio 2002 con le organizzazioni sindacali Cobas Tlc, Flm Uniti, Flm Uniti-Cub, Cisl, Fim Cisl, Fiom Cgil, Fistel Cisl, Slc Cgil, Uil, Uilm Uil, Uilte Uil, Snater, Cisal Comunicazione ed inoltre, per le aziende, con Confindustria, Unione Industriali di Roma nonché Albacom, Altanet, Blu, Omnitel, Tim S.p.a. Telecom Italia S.p.a. e Wind infine, in data 18 luglio 2002, con l'organizzazione sindacale Cisal;

11. che in data 24 luglio 2002 Confindustria e UILCOM hanno dichiarato di non avere concluso alcun accordo pur avendo sperimentato un'area di convergenza delle rispettive posizioni ed hanno chiesto di potere usufruire di ulteriore tempo per l'espletamento del negoziato;

12. che dall'analisi delle osservazioni scritte, inviate alla Commissione, e delle argomentazioni espresse dalle parti durante le audizioni previste dall'art. 13, comma 1, lettera *a)*, sono state tratte indicazioni utili che consentono una revisione della proposta così come formulata nella delibera n. 02/107 del 6 giugno 2002;

13. che in particolare meritano di essere riformulate le clausole della proposta relative:

a) alle procedure di raffreddamento e conciliazione, essendo meritevole di considerazione l'esigenza avanzata dalle organizzazioni sindacali di ridurre i tempi di effettuazione delle stesse, adottando procedure di durata più contenuta;

b) alla durata nonché alla disciplina dell'intervallo tra azioni di sciopero, in considerazione del limitato impatto sull'utenza che le astensioni dal lavoro determinano nel servizio delle telecomunicazioni rispetto ad altri settori, tenuto conto dell'elevato livello di automazione delle strutture;

14. che inoltre è apparso opportuno predisporre un calendario delle franchigie, tradizionalmente previste negli altri settori, tenuto conto della insostituibilità di tale servizio in determinati periodi;

15. che, infine, sebbene esista attualmente una molteplicità di servizi alternativi tale da offrire diverse opportunità di comunicazione (telefonia fissa, telefonia mobile, fax, SMS, e-mail), queste ultime appaiono non ancora diffuse in modo tale da garantire la copertura sia su tutte le fasce di popolazione che sull'intero territorio;

16. che le prestazioni indispensabili individuate nella presente regolamentazione provvisoria sono quelle previste dal contratto collettivo nazionale delle imprese esercenti i servizi di telecomunicazione con l'ulteriore previsione della garanzia relativa alla regolare ricezione della segnalazione del guasto o comunque di altro tipo di interruzione del servizio, causato all'utente;

Formula:

Ai sensi l'apertura dell'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 la seguente regolamentazione provvisoria.

Art. 1.

Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui alla presente proposta si applicano nei confronti di tutti i soggetti ed imprese che a qualunque titolo erogano servizi direttamente connessi alle funzioni di collegamento telematico e telefonico, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o trasmissione dati anche mediante reti di calcolatori e servizi ad essi collegati (internet, posta elettronica, siti web, portali, ecc.).

Art. 2.

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

A) Ambito di applicazione:

In ogni caso l'attivazione della procedura di cui al presente articolo, la partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse.

B) Divieto di azioni unilaterali:

Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali e le imprese sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali che hanno dato luogo alla vertenza.

C) Procedure di raffreddamento:

1. Le procedure di raffreddamento in caso di rinnovo del contratto nazionale e del contratto aziendale sono regolate dai contratti collettivi nazionali di categoria vigenti, ove applicabili, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

2. L'organizzazione sindacale che intende promuovere un'astensione, prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro all'azienda, specificando per iscritto i motivi per cui intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle contenute nell'eventuale proclamazione dello sciopero. L'azienda, entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta deve procedere alla formale convocazione.

3. Decorsi 2 giorni lavorativi dalla formale convocazione, ove non sia stato raggiunto un accordo, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.

Se l'azienda non convoca l'organizzazione sindacale richiedente, decorsi 3 giorni lavorativi dalla richiesta di incontro, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.

4. L'omessa convocazione da parte dell'azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure saranno oggetto di valutazione della Commissione ai sensi dell'art. 13, lettere *c)*, *d)*, *h)*, *i)*, ed *m)* della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

D) Tentativo di conciliazione:

A seguito dell'esaurimento con esito negativo della procedura, di cui alla lettera C) punti 1 - 3, le parti esperiscono un tentativo di conciliazione da effettuarsi:

a) in sede negoziale di livello superiore, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti medesime;

b) in alternativa e in difetto di accordo di cui al punto (a) nella sede amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; il tentativo di conciliazione deve avvenire in tal caso entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti.

Art. 3.

Ripetizione delle procedure

Nell'ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento non devono essere ripetute, salvo che siano trascorsi più di 90 giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione.

Art. 4.

Preavviso e requisiti della proclamazione

La proclamazione deve avere ad oggetto una singola azione di sciopero dal lavoro e deve essere comunicata alla direzione aziendale interessata almeno 10 giorni prima dell'effettuazione dello sciopero con l'indicazione della data, della durata, delle motivazioni e dell'estensione territoriale dello stesso.

Art. 5.

Durata

Il primo sciopero di ogni vertenza non può superare la durata di 24 ore.

L'astensione successiva alla prima e relativa alla stessa vertenza non può superare la durata di 48 ore.

Le astensioni devono comunque svolgersi in un unico periodo di durata continuativa.

In caso di proclamazioni di sciopero per turni deve essere indicato l'orario di inizio e l'orario finale di ciascun turno di servizio ovvero la relativa collocazione nel turno.

L'azione di sciopero costituita da una o due ore per turno potrà essere proclamata di volta in volta per un massimo di 30 giorni consecutivi.

Art. 6.

Intervallo tra azioni di sciopero

Tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 3 giorni.

Art. 7.

Franchigie

È esclusa l'attuazione di scioperi (comprese le forme di azione sindacale, comunque denominate comportanti una riduzione del servizio) nei seguenti giorni:

a) dal 23 dicembre al 3 gennaio;

b) il giorno che precede e segue la Pasqua;

c) i 3 giorni che precedono, che seguono e quelli concomitanti con le consultazioni elettorali, nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie;

d) i 2 giorni precedenti, quelli seguenti e quelli concomitanti con le consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale;

e) nei periodi concomitanti con manifestazioni di rilevante importanza nazionale ed internazionale.

Art. 8.

Sospensione o revoca

La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero proclamato devono avvenire non meno di 5 giorni prima della data prevista per lo sciopero. A norma dell'art. 2, comma 6 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, il superamento di tale limite è consentito quando sia stato raggiunto un accordo tra le parti, ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione di garanzia o dell'autorità competente alla precettazione ai sensi dell'art. 8 della stessa legge.

Della sospensione o revoca di ciascuna astensione deve essere data comunicazione nelle stesse forme previste dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per le informazioni all'utenza delle proclamazioni di scioperi.

Gli scioperi proclamati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità, di calamità naturali e di stati di emergenza dichiarati tali dalla Protezione civile.

Art. 9.

Prestazioni indispensabili

Durante l'astensione collettiva dovrà essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)* della legge n. 146/1990. In particolare dovranno essere garantiti:

a) la continuità della normale erogazione dei servizi che assicurano collegamenti telematici e telefonici;

b) la salvaguardia degli impianti, dei sistemi di elaborazione e apparati di rete nonché il regolare ripristino degli stessi in caso di guasti che compromettono il funzionamento delle linee telefoniche e trasmissione dati;

c) il servizio di customer care per ciò che attiene alle attività finalizzate a garantire la libertà di comunicazione, nonché i correlati sistemi informativi e logistici;

d) per quel che riguarda il collegamento telefonico fino al punto di accesso dell'abbonato alla rete telefonica, dovrà essere assicurata la ricezione della segnalazione del guasto, o comunque di altro tipo di interruzione del servizio da parte dell'utente al fine di assicurarne tempestivamente la riparazione.

Art. 10.

Modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili e di individuazione del personale comandato

Le prestazioni indispensabili di cui all'articolo precedente saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa erogazione, individuato normalmente sulla base del criterio della rotazione.

I contingenti minimi sono determinati in un piano predisposto dalla Direzione aziendale orientato ad un risultato negoziale con le organizzazioni sindacali.

In mancanza di un risultato negoziale o nell'ipotesi di rilevante dissenso da parte di più organizzazioni sindacali sulle modalità relative all'effettuazione delle prestazioni indispensabili e dei lavoratori interessati le parti potranno adire l'autorità, competente a svolgere la procedura di conciliazione di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

In ogni caso non possono essere stabiliti contingenti superiori ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio che garantisca il 50% delle prestazioni normalmente erogate nel tempo interessato dallo sciopero, fermo restando che dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza.

Art. 11.

Informazione all'utenza

Le aziende devono comunicare agli utenti, nelle forme adeguate, almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero, il momento iniziale e finale dell'astensione ed i servizi minimi che saranno garantiti.

Art. 12.

Altre forme di azione di sciopero

La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio ai diritti degli utenti.

Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, supplementare e dalla reperibilità, fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima la quale non può essere superiore ad un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella relativa all'intervallo, regolato all'art. 6. della presente regolamentazione e da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione dì sciopero e la proclamazione della successiva.

Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le disposizioni della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

Dispone:

La trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle comunicazioni, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alle organizzazioni sindacali SLC CGIL, FISTEL CISL, UILTE UIL, UILCOM UIL, CISAL Comunicazione, UGL Comunicazione, SNATER, FIALTEL, FLM UNITI, COBAS TLC, FLMU CUB, CGIL, CISL, UIL, FIOM, FIM e UILM, nonché alla Confindustria, all'Unione Industriali di Roma ed alle aziende Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., Wind S.p.a., Blu S.p.a., Omnitel S.p.a., Albacom S.p.a., Atlante S.p.a.

Dispone inoltre

la pubblicazione della regolamentazione provvisoria e degli estremi della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11253

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante: «Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica.». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 209 del 6 settembre 2002)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 3 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 1, comma 3, il periodo che inizia con le parole: «Per effettive, motivate e documentate esigenze, ...» e termina con le parole: «... dalla predetta limitazione.», deve intendersi quale ultimo periodo del suddetto comma 3.

02A11352

Comunicato relativo alla deliberazione 28 marzo 2002, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, assegnazioni per l'anno 2002 (Completamenti legge n. 64/1986). (Deliberazione n. 22/2002)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 del 7 agosto 2002).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 54, prima colonna, nelle premesse, primo capoverso, al primo rigo, dove è scritto: «Vista la legge *10* marzo 1986, n. 64 ...», leggasi: «Vista la legge *1º* marzo 1986, n. 64 ...».

02A11239

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651214/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 9 1 2 *

€ 0,77